



**REGOLAMENTO UNICO DELLE COMMISSIONI E DEI TEAM DI PROGETTO**  
**ISTITUITI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE TERRITORIALE**  
**DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA**  
**APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL 13 aprile 2022**

**CAPO I - PARTE GENERALE**

**Art. 1**

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di tutte le Commissioni e i team di progetto esistenti e/o istituite dal Consiglio dell'Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna quali le Commissioni Istituzionali, le Commissioni di Studio, nel prosieguo definiti genericamente, ove non diversamente specificato, Commissioni.
2. Tutti i detti organi e i loro membri hanno l'obbligo di attenersi ad esso ed agire nel rispetto di quanto in esso indicato.
3. Le Commissioni operano sotto il coordinamento e la supervisione del Consiglio dell'Ordine anche per il tramite dei rispettivi Consiglieri Delegati.
4. Le Commissioni non hanno alcuna autonoma rilevanza esterna.
5. Le Commissioni e tutti i componenti sono tenuti al rispetto delle medesime norme che regolano l'attività dell'Ordine compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la normativa sulla privacy di cui al regolamento (UE) 2016/679 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
6. Qualora insorgano dubbi sulla competenza di una o più commissioni, spetta al Consiglio dell'Ordine e in caso di urgenza al suo Presidente, salvo ratifica consiliare, decidere in merito.
7. Il funzionamento delle Commissioni è regolato dalle seguenti disposizioni.

**Art. 2**

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento:
  - a) per Ordine si intende l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna;
  - b) per Consiglio si intende il Consiglio dell'Ordine;
  - c) per Albo si intende l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tenuto dal Consiglio;



- d) per Delegato si intende il Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine ad una o più Commissioni;
- e) per Iscritto si intende l'Iscritto all'Albo;
- f) per Commissione si intende una Commissione esistente e/o istituito/a dal Consiglio ai sensi del presente regolamento;
- g) per team di progetto si intende un gruppo di Iscritti, costituito ai sensi del presente regolamento, per la realizzazione di un percorso di specializzazione/progetto di sviluppo su un determinato argomento tecnico/scientifico di interesse per la professione;
- h) per Segreteria si intende la Segreteria dell'Ordine;
- i) in tutti i casi in cui, nel presente regolamento, il genere è indicato al maschile (tanto quando sia espresso al plurale quanto nel caso in cui sia espresso al singolare) relativamente a: Iscritto, Delegato, Componente, Presidente, Segretario, relatore, esperto non iscritto all'Albo, intervenuto, si intende indicato anche al femminile.

### **Art. 3**

#### *Finalità delle Commissioni*

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, il Consiglio può istituire e sciogliere Commissioni, alle quali è principalmente affidato il compito di supportare il Consiglio stesso

### **Art. 4**

#### *Consigliere Delegato*

1. Il Consiglio nomina tra i suoi componenti un Consigliere Delegato per ciascuna Commissione-
2. Il Delegato ha il compito di:
  - a) operare in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività determinate dal Consiglio;
  - b) proporre al Consiglio per la nomina i Presidenti ed i Componenti delle Commissioni rientranti nelle proprie deleghe;
  - c) pianificare, in accordo con il Presidente della Commissione, l'attività della Commissione stessa sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio, e di seguire e coordinare i rapporti con i Presidenti delle altre Commissioni;
  - d) illustrare al Consiglio l'attività programmatica ai fini della relativa approvazione;
  - e) riferire periodicamente al Consiglio sull'attività delle singole Commissioni;
  - f) presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che comprendano interventi e/o comunicazioni delle Commissioni.
3. Nel caso in cui il Delegato non possa presenziare alle manifestazioni o agli eventi di cui al precedente comma, il Consiglio delega all'uopo un altro Componente del Consiglio stesso.



## **Art. 5**

### *Nomina delle Commissioni, composizione, durata*

1. Il Consiglio determina le Commissioni, nomina i Presidenti ed i Componenti delle singole Commissioni, salvo per quelli delle Commissioni di Studio per i quali si rinvia al successivo articolo.
2. Le Commissioni possono essere composte non solo da Iscritti ma anche da esperti non iscritti all'Albo che, data la loro particolare competenza ed autorevolezza, possano apportare rilevanza e qualificazione ai lavori delle Commissioni. Non possono far parte delle commissioni i professionisti iscritti all'Ordine che abbiano subito in passato sanzioni disciplinari, più gravi della censura, non estinte.
3. La nomina a Presidente ed a Componente della Commissione deve essere comunicata in forma scritta agli interessati dalla Segreteria dell'Ordine.
4. L'accettazione della nomina a Presidente ed a Componente della Commissione deve essere comunicata in forma scritta dagli interessati alla Segreteria dell'Ordine entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina.
5. Le Commissioni hanno una durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite, salvo che il Consiglio stabilisca una durata minore.

## **Art. 6**

### *Compiti del Presidente, decadenza e sostituzione dei Componenti*

1. Il Presidente della Commissione è responsabile dei lavori di essa, pertanto:
  - a) formula di concerto con il Delegato un piano generale annuale dei lavori della Commissione che deve tenere conto delle priorità e delle eventuali urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio;
  - b) redige, con l'ausilio del Delegato, il Calendario annuale delle riunioni;
  - c) convoca per iscritto le riunioni della Commissione, dandone per conoscenza comunicazione sia alla Segreteria sia al Delegato;
  - d) presiede le riunioni, dirige le discussioni e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità; In caso di parità il voto espresso dal Presidente vale doppio;
  - e) comunica alla segreteria dell'Ordine, al termine di ogni riunione i nominativi dei presenti all'incontro per il riconoscimento dei crediti formativi
  - f) propone al Delegato l'acquisizione di pareri di esperti o la realizzazione di particolari studi o ricerche;
  - g) cura, insieme con il Segretario, la redazione della relazione annuale dei lavori della Commissione anche delegando, sotto la propria responsabilità, altri componenti della Commissione;
  - h) predispone in forma scritta, per ogni attività o evento organizzati dalla rispettiva Commissione, il budget che deve essere autorizzato specificamente dal Consiglio.
2. Il componente della Commissione che non partecipi alle riunioni per tre volte consecutive nel corso dell'anno decade dall'incarico. La decadenza, una volta accertata dal Presidente della Commissione, deve essere comunicata al Delegato.



3. Alla sostituzione del Componente decaduto, o che è venuto a mancare per dimissioni o altra causa, provvede, su proposta del Presidente della Commissione, il Consiglio, ad eccezione delle Commissioni di Studio per le quali provvede direttamente il Delegato. I nuovi Componenti restano in carica sino alla scadenza della Commissione.

### **Art. 7**

#### *Riunioni delle Commissioni*

La Commissione a propria discrezione potrà riunirsi presso la Sede dell'Ordine o in altro luogo ritenuto più idoneo per lo svolgimento della riunione ed a condizione che la riunione si tenga in altro luogo facilmente accessibile a tutti i componenti.

Le riunioni della Commissione potranno, essere tenute, anche per teleconferenza o per videoconferenza o per audio conferenza.

### **Art. 8**

#### *Divulgazione dei lavori delle Commissioni*

1. Ogni Commissione, portati a termine i lavori, può chiedere al Consiglio che l'Ordine, ad insindacabile giudizio del Consiglio stesso e con le modalità, i limiti e i criteri da quest'ultimo ritenuti più opportuni, divulghi a scelta, cura, carico e spese dell'Ordine stesso i risultati dei lavori con la diffusione degli atti od elaborati, adottando una o più delle seguenti modalità:
  - a) convegno di presentazione dei lavori;
  - b) documento pubblicato sul sito Internet dell'Ordine;
  - c) documento diffuso a tutti gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili d'Italia;
  - d) documento inviato al Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  - e) pubblicazione dei lavori.

### **Art. 9**

#### *Organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi - Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione*

1. Il contenuto dei convegni, delle manifestazioni e degli eventi, formativi e non (data, luogo dell'evento, interventi e relatori) deve essere preventivamente e con un congruo anticipo di almeno trenta giorni sottoposto e approvato dal Delegato.
2. La partecipazione ad un convegno/manifestazione e/o evento da parte di un relatore esterno alla Commissione deve essere preventivamente sottoposta al Delegato ed approvata dal Delegato stesso.
3. Salvo che non venga convenuto diversamente, fermi restando i diritti e gli obblighi di legge, ivi compresi quelli di cui alla normativa sulla proprietà intellettuale che rimane dell'autore



(compresi lo sfruttamento dei diritti economici e patrimoniali), i pareri, gli elaborati, le trattazioni, le slide e le opere comunque denominate, prodotti dalle Commissioni possono essere utilizzati dall'Ordine per l'attività formativa ed altre attività previste dalla normativa e dal presente regolamento. I documenti sono resi disponibili in base alla Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.3.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).

4. La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione, la divulgazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta solamente ed esclusivamente al Consiglio. Resta salva - senza necessità di autorizzazione consiliare - la diffusione del materiale formativo ai partecipanti ai corsi e convegni istituiti dalle commissioni.

#### **Art. 10**

##### *Spese di funzionamento*

1. In linea generale, l'attività svolta dalle Commissioni non deve comportare oneri a carico del bilancio dell'Ordine.
2. Le eventuali spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dell'Ordine, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio dietro presentazione da parte del Presidente della Commissione del budget così come indicato all'art. 6 comma 1, lett. i) del presente regolamento.
3. Gli incarichi di Presidente, di Segretario e di Componente della Commissione sono a titolo gratuito. Non sono previsti rimborsi spese.

#### **Art. 11**

##### *Norme deontologiche*

1. Nell'espletamento del proprio incarico, gli Iscritti devono osservare le norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. Non è consentito far menzione dell'incarico di Componente di Commissione, per finalità meramente pubblicitarie, su carta intestata o biglietti da visita, social media e siti web personali, ferma restando la possibilità di indicarlo nel curriculum personale.
3. L'incarico di componente di Commissione non può essere invocato per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali.
4. I Componenti delle Commissioni si impegnano ad informare il Consiglio dell'Ordine in merito ad eventuali conflitti di interessi.

#### **Art.12**

##### *Autorizzazione al trattamento dei dati personali*

- 1 I componenti delle Commissioni, con la sottoscrizione del presente regolamento o la presentazione del modulo per la richiesta di partecipazione ai lavori della Commissione,



autorizzano il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per finalità di gestione delle attività delle Commissioni, come previsto dall'informativa del trattamento completa reperibile sul sito internet <https://www.dottcomm.bo.it>

### **Art. 13**

#### *Rinvio*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio al Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed alle altre disposizioni che regolano la professione.
2. Il regolamento approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 14 dicembre 2018 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati.

## **CAPO II - REGOLAMENTI PARTICOLARI**

Fermo quanto previsto dagli articoli del Capo I – Parte Generale che precede, il presente Capo II - Regolamenti Particolari disciplina nello specifico il funzionamento delle Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine.

Le regole contenute nei Regolamenti Particolari che seguono completano la Parte Generale e, limitatamente alle loro specifiche previsioni, hanno prevalenza sulle regole generali.

### **Capo II.A - Regolamento particolare delle Commissioni di Studio**

#### **Art. 14**

##### *Ambito di applicazione*

Oltre a quanto previsto dagli articoli del Capo I che precede, il presente regolamento particolare disciplina in modo specifico il funzionamento delle Commissioni culturali e scientifiche, (di seguito, per brevità anche “**Commissioni di Studio**” o “**Commissioni**”) istituiti dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna (di seguito per brevità anche “**Consiglio dell'Ordine**” o “**Consiglio**”). Le Commissioni operano sotto il coordinamento e la supervisione del Consiglio dell'Ordine anche per il tramite del Consigliere Delegato. Il funzionamento delle Commissioni è regolato dalle seguenti disposizioni.

#### **Art. 15**

##### *Finalità delle Commissioni*

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio può istituire e sciogliere:
  - 1.1. **Commissioni di Studio** alle quali sono affidati i seguenti compiti:
    - a) ***trattare argomenti*** tecnico/scientifico di interesse per la professione, anche attraverso



convegni, scritti o altre opere comunque denominate, elaborati dalle Commissioni previa comunicazione al Consiglio per il tramite dei Presidenti;

- b) **proporre** al Consiglio eventi formativi per area tematica, anche attraverso l'integrazione multidisciplinare, predisponendo una calendarizzazione annuale per argomenti e procedendo alla realizzazione di convegni, per ciò che concerne la formazione ordinaria.
2. L'attività delle Commissioni è coordinata dai Consiglieri Delegati.
3. Il Consiglio può istituire, in accordo con altri Ordini professionali, Commissioni o team di lavoro misti per la trattazione di argomenti di comune interesse.

### **Art. 16**

#### *Compiti specifici del Presidente*

1. il Presidente della Commissione, all'atto della definizione di ogni attività o evento, deve verificare l'eventuale possibile sinergia con altre Commissioni, anche appartenenti ad altra Area, e informarne previamente il Delegato che provvede ad interessare il Presidente della/e altra/e Commissione/i e/o il Delegato dell'altra Area al fine di verificare la possibilità di svolgere attività congiunte. In caso di possibile sinergia, i Delegati si riuniscono con i Presidenti delle Commissioni interessate per definire le linee guida dell'attività da implementare. In tal caso, i Presidenti si attivano con spirito di reciproca collaborazione per l'organizzazione congiunta del programma definito.

### **Art. 17**

#### *Componenti*

1. I componenti delle Commissioni sono scelti tra coloro i quali hanno presentato la propria candidatura a partecipare alla commissione stessa e vengono nominati dai Delegati.

### **Art. 18**

#### *Progetti e percorsi di specializzazione.*

1. Ogni Iscritto può proporre un tema ai Consiglieri delegati di area facendo una proposta di progetti e percorsi di specializzazione o di sviluppo di strumenti di lavoro utili per la categoria.
2. La proposta è predisposta dall'Iscritto al Consigliere delegato di Area che a sua volta andrà a sottoporla al Consiglio. La proposta deve contenere:
  - a) l'indicazione dei componenti del team di lavoro e al suo interno l'indicazione del coordinatore dello stesso
  - b) l'argomento di lavoro;
  - c) il programma di lavoro;
  - d) la presumibile durata.
3. La proposta di istituzione del team di lavoro viene comunicata al Consiglio tramite il Delegato che ne sancisce la costituzione.
4. Il sito dell'Ordine rende nota l'istituzione del team e i relativi partecipanti originari ed indica il



termine entro il quale gli Iscritti possono candidarsi a partecipare.

5. Il coordinatore raccolte le candidature le sottopone al Delegato per la disamina delle stesse.
6. Il team si scioglie una volta portato a termine i lavori, fermo restando che la durata del medesimo è direttamente collegata alla durata del Consiglio

## **Capo II.B - Regolamento particolare delle Commissioni Istituzionali**

### **Art. 19**

#### *Ambito di applicazione e finalità*

Oltre a quanto previsto dagli articoli del Capo I che precede, il presente regolamento particolare disciplina in modo specifico l'attività delle Commissioni Istituzionali alle quali è affidato il compito di supportare il Consiglio dell'Ordine mediante le seguenti attività:

- a) espressione di meri pareri consultivi (intendendosi per pareri consultivi ai soli fini del presente regolamento anche la formulazione di elementi di valutazione e la predisposizione di studi ed indagini) esclusivamente al Consiglio in quelle specifiche materie attinenti il funzionamento istituzionale dell'Ordine per le quali è istituita la Commissione, anche attraverso elaborati e scritti, su argomenti sottoposti alla Commissione dal Consiglio stesso;
  - b) trattazione di argomenti di carattere tecnico/scientifico sulle materie specifiche per le quali è istituita la Commissione, anche attraverso convegni, eventi formativi, scritti o altre opere comunque denominate, previa comunicazione al Consiglio per il tramite del Presidente della Commissione;
  - c) proposizione al Consiglio di eventi di formazione professionale continua, anche attraverso l'integrazione multidisciplinare, predisponendo all'uopo una calendarizzazione annuale per argomenti e procedendo alla cura di eventi formativi, per ciò che concerne la formazione professionale continua.
2. L'attività delle Commissioni è coordinata dai rispettivi Consiglieri Delegati.